

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 ME Rev. 7

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Fiscalità del mercato elettrico
Riferimenti normativi	Articolo 17, commi 17.8 e 17.9 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico.

In vigore dal 01 gennaio 2020

Premessa

L'articolo 17, comma 17.9, della Disciplina prevede che, alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 16.2, lettera j), della medesima Disciplina, l'operatore allegghi una dichiarazione attestante il proprio regime fiscale, secondo quanto previsto nella DTF.

1. Applicazione IVA

Alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni sono allegate, ricorrendone le condizioni, le seguenti dichiarazioni:

- a) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda presentare offerte di acquisto di energia elettrica per le quali è applicabile il meccanismo del *reverse charge*, dichiarazione secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org), attestante che lo stesso operatore riveste la qualifica di soggetto passivo-rivenditore ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7bis e dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633/72 per ciascuna singola offerta presentata e in ogni caso fino a revoca; ovvero alternativamente;
- b) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17 ed allegata documentazione, ove prevista dalla normativa di volta in volta vigente.

Nel caso in cui l'operatore stabilito in Italia intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare al GME la dichiarazione e l'allegata documentazione, ove prevista, ai sensi della normativa di volta in volta vigente. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione e dell'allegata documentazione, ove prevista, nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA; ovvero alternativamente;

- c) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda presentare offerte di acquisto di energia elettrica per le quali richiede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, dichiarazione attestante che lo stesso soggetto è titolare dei punti di prelievo per i quali l'energia elettrica è destinata agli usi di cui alla Tabella A, Parte III, n. 103, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero attestante che tale soggetto è cliente grossista ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org);

- d) nel caso di operatore estero che intende presentare offerte di acquisto di energia elettrica sul mercato, dichiarazione, disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org), circa il regime IVA applicabile, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, ai predetti acquisti di energia elettrica;
- e) qualora l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e/o in vendita sul mercato elettrico sia diversa dall'entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la quale l'operatore risulta ammesso al mercato elettrico, dichiarazione, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org), con la quale l'operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, comunica al GME l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e/o in vendita sul mercato elettrico.

Qualora l'operatore richieda o abbia già richiesto anche l'applicazione del regime IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo 1 in aggiunta alla dichiarazione e documentazione, ove prevista, di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo, tale ultima dichiarazione e la relativa documentazione, ove prevista, produce tutti i suoi effetti esclusivamente con riferimento ai corrispettivi, previsti dall'Articolo 7, comma 7.1 della Disciplina, che saranno fatturati dal GME.

2. Efficacia delle dichiarazioni

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME secondo quanto previsto dall'Articolo 17, comma 17.8 della Disciplina, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all'aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall'operatore.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'Articolo 1, comma 38 della Legge n. 239 del 2004 ed all'Articolo 17, comma 17.8 della Disciplina, qualora l'operatore richieda l'applicazione dei regimi IVA di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente paragrafo 1, nonché presenti la dichiarazione di cui alla lettera e) di cui al predetto paragrafo 1 in un momento cronologico successivo alla presentazione della domanda di ammissione al mercato e del contratto di adesione, le dichiarazioni dovranno essere ricevute dal GME entro le ore 13:00 dell'ultimo giorno lavorativo della settimana.

Tali dichiarazioni produrranno effetto entro il secondo giorno lavorativo di ricevimento delle stesse, con riferimento alle:

- transazioni in acquisto/vendita concluse su MGP e MI che verranno regolate finanziariamente la prima settimana successiva alla settimana di ricevimento della dichiarazione da parte del GME ovvero la settimana in cui è previsto il *settlement* secondo quanto previsto dalla DTF n. 8 ME;
- transazioni in acquisto/vendita registrate su MTE e in acquisto/vendita su MPEG, che saranno fatturate successivamente alla settimana di ricevimento della dichiarazione da parte del GME.